

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 28560	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	☒ Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
☒ Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	☒ pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Milano, sentenza di condanna.				
2° Grado: Corte d'Appello di Milano in data 10 febbraio 2015 confermava il primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

☒ Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	☒ Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		☒ morte	

Fattispecie

nello svolgimento della propria attività di fabbro all'interno di un appartamento di un edificio in fase di ristrutturazione, nell'intento di estinguere una piccola autocombustione di una miscela di composti chimici, presente all'interno di un contenitore di plastica, vi aveva gettato all'interno dell'acqua così da provocare lo sviluppo di un violento incendio. A causa della mancata adozione di efficienti sistemi idonei allo spegnimento delle fiamme, e rivelatisi inutili i tentativi di soccorso degli altri dipendenti, il lavoratore aveva subito gravi ustioni di secondo e terzo grado, estese su tutto il corpo, da cui era derivato il decesso per arresto cardiocircolatorio.

Soggetto leso

☒ Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	☒ Privato		

Principio di diritto

L'imputato ha ricoperto il ruolo di amministratore delle due società, committente e appaltatrice e dunque ha rivestito una duplice e contestuale posizione di garanzia. E' vero che vi erano altre figure titolari di posizioni di garanzia - coordinatore nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, un capo cantiere di fatto, il coimputato, direttore tecnico del cantiere - ma ciò non svuotava di contenuto la posizione di garanzia dell'imputato relativamente alla sicurezza del cantiere, in quanto nessun controllo e vigilanza egli aveva mai esercitato anche in relazione ai lavori svolti dalle varie ditte sub-appaltatrici, come da sua espressa ammissione, lasciando tutto affidato senza alcuna pianificazione alle scelte contingenti ed occasionali del CSE e del capo cantiere di fatto, dimostratisi totalmente incompetenti, interessato egli unicamente degli aspetti economici dell'operazione di ristrutturazione e vendita degli immobili. Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, non era stata poi dimostrata la sussistenza di alcuna delega scritta specifica ad altri per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la

prevenzione infortuni e dunque, nella qualità amministrativa apicale rivestita in entrambe le società parti del contratto di appalto, egli avrebbe dovuto dirigere, controllare, vigilare, verificare di persona che l'organizzazione del cantiere fosse idonea a prevenire, prima ancora che fronteggiare, una eventuale situazione di emergenza, in particolare lo smaltimento di materiali potenzialmente pericolosi.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.